Pubblicato il 18/01/2018

N. 00023/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 874 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Annita Sanna, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Di Salvatore, con domicilio eletto presso lo studio Cinzia Tuveri in Cagliari, piazza Repubblica 19;

contro

Comune di Lode', in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Marcello Patrizio Mereu, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri, N. 32;

nei confronti di

Carla Loddo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

- del verbale n. 10 del 27.07.2010 (formazione graduatoria di merito.

Rassegna degli atti all'amministrazione comunale) della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto appartenente alla cat. "C" - istruttore contabile - a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Lodè, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore di quello spettantele;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato connesso e conseguente se lesivo degli interessi della ricorrente;
- nonchè per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il giusto punteggio così come previsto dal bando di concorso ed alla conseguente modifica e/o rettifica della graduatoria, dichiarando la ricorrente medesima vincitrice del concorso de quo;
con i motivi aggiunti depositati in data 27.1.2011:
- del verbale n. 2 del 17.3.2010, concernente l'individuazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lode';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 novembre 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La dr.ssa SANNA ANNITA ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Lodè per la copertura di un posto in categoria C (Istruttore contabile), con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. All'esito delle valutazioni dei titoli e delle prove d'esame, la ricorrente è stata collocata al terzo posto della graduatoria finale di merito, con il punteggio complessivo di 81,37.

2. - Con il ricorso introduttivo, chiede l'annullamento della graduatoria, approvata dalla commissione esaminatrice con il verbale n. 10 del 27 luglio 2010, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, nonché la conseguente modifica della graduatoria, dichiarando la medesima ricorrente vincitrice del concorso.

3. - Le domande giudiziali sono affidate ad un unico motivo articolato nelle seguenti censure:

- difetto di motivazione, con riferimento alla valutazione delle prove scritte che la commissione ha reso con voto espresso in forma numerica (per la prima prova) e senza alcuna espressa indicazione (né numerica né discorsiva) per l'altra prova scritta;
- violazione dei criteri fissati per l'attribuzione dei punteggi per il titolo di laurea in economia e commercio, per il quale la ricorrente ritiene debbano esserle attribuiti 10,50 punti, ossia l'intero punteggio riservato per i titoli in questione;
- mancata attribuzione del punteggio relativo ai titoli di cui al gruppo III (titoli vari).

4. - Con motivi aggiunti depositati il 27 gennaio 2011, la ricorrente estende l'impugnazione al verbale n. 2 del 17 marzo 2010 (asseritamente conosciuto solo dopo il deposito in giudizio da parte dell'amministrazione resistente, avvenuto in data 29 ottobre 2010), con il quale la commissione esaminatrice ha individuato le modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli. La ricorrente ritiene illegittimi i criteri fissati nel verbale impugnato, in quanto determinerebbero un trattamento deteriore per i candidati (come la ricorrente) che hanno titoli attinenti e di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione, i quali sarebbero valutati allo stesso modo dei titoli non attinenti.

5. - Si è costituito il Comune di Lodè, il quale eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere in quanto

anche se il ricorso venisse accolto e alla ricorrente fosse attribuito il maggior punteggio preteso la sua posizione in graduatoria non muterebbe. Con riferimento ai motivi aggiunti, eccepisce l'irricevibilità in quanto proposti tardivamente.

6. - Con ordinanza collegiale del 3 novembre 2010, n. 492, la Sezione ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente.

7. - All'udienza pubblica straordinaria del 29 novembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. - Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

9. - In primo luogo, è infondato in fatto che la commissione non abbia assegnato alcun punteggio alla seconda prova scritta. Come risulta dal verbale n. 6 del 17 giugno 2010 (doc. 8 prodotto dal Comune), anche alla seconda prova scritta è stato assegnato il punteggio di 21.

10. - E' infondata, in secondo luogo, la censura sulla insufficienza del voto numerico a dar conto della valutazione delle prove scritte, alla luce del costante indirizzo giurisprudenziale amministrativa (e di quella costituzionale) con riferimento alla espressione del giudizio in termini numerici nei concorsi pubblici. Indirizzo recentemente ribadito anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n° 7 del 2017), che ha dato continuità al principio della sufficienza del voto numerico attribuito dalle commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame; espressione numerica che *«- in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di*

massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. […] . *Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica" (tra le tante, di recente, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, ed in passato Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 e Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447)».*

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, condivise dal Collegio, la censura non merita accoglimento, atteso – altresì - che la questione della inadeguatezza, imprecisione o genericità dei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice non può essere valutata, dal momento che una censura di tal fatta non è nemmeno sollevata da parte ricorrente.

11. - E' inammissibile, per genericità, il terzo profilo di censura, considerato che parte ricorrente non precisa in alcun modo quali fossero i titoli (relativi al gruppo III) non valutati.

12. - Respinte le censure finora esaminate (in quanto infondate o inammissibili), ne deriva come conseguenza che è inammissibile, per difetto di interesse, anche il motivo con il quale si lamenta la violazione dei criteri fissati per l'attribuzione dei punteggi per il titolo di laurea in economia e commercio (vantato dalla ricorrente), poiché anche se alla ricorrente fossero assegnati i 10,5 punti pretesi, la sua posizione in graduatoria non subirebbe modifiche. E infatti, sommando al punteggio complessivo attribuito alla dr.ssa Sanna con la graduatoria finale (ossia 81,37) la differenza tra i 10,50 punti (massimo punteggio conseguibile per i titoli di studio) e il punteggio di 8,25, già assegnato alla ricorrente allo stesso titolo, si raggiunge il punteggio di 83,62 [81,37 + 10,50 – 8,25 = 83,62], che non consente alla ricorrente di sopravanzare la candidata che la

precede in graduatoria (Mele Maria Rita, con 84,27 punti).

13. - Quanto ai motivi aggiunti, con cui è impugnato il verbale n. 2 del 17 marzo 2010 [relativo alla seduta nel corso della quale la commissione esaminatrice ha individuato i criteri per l'attribuzione del punteggio ai titoli], debbono essere dichiarati irricevibili per tardività, come esattamente eccepito dalla difesa dell'amministrazione resistente.

I motivi aggiunti sono stati spediti per la notifica in data 29 dicembre 2010. In realtà, dalla lettura del ricorso introduttivo emerge come il predetto verbale della commissione esaminatrice fosse conosciuto dalla ricorrente, che lo cita sia a pag. 3 (nel corso della esposizione in fatto), sia alla pag. 6 (nella esposizione del motivo con cui si contesta proprio la erronea valutazione de titoli) dove vengono riportati anche le parti del verbale relative ai criteri di valutazione adottati dalla commissione.

Pertanto, si deve ritenere che quantomeno a far data dal 25 settembre 2010 (data dell'atto introduttivo), la ricorrente fosse nella piena conoscenza del contenuto del verbale impugnato con i motivi aggiunti.

14. - Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile.

Dichiara irricevibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giorgio Manca

IL PRESIDENTE
Francesco Scano

IL SEGRETARIO